

Direttive

per l'elezione dei membri del consiglio di direzione da parte del collegio dei docenti delle Scuole medie superiori

del 18 dicembre 2025

LA SEZIONE DELL'INSEGNAMENTO MEDIO SUPERIORE

richiamati:

- gli artt. 1 e segg., in particolare art. 34, 35, 36, 37 e 44 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc);
- gli artt. 1 e segg., in particolare art. 17 e 24 del Regolamento della Legge della scuola del 19 maggio 1992 (RLSc);

vista la necessità di esplicitare l'applicazione di alcune delle suddette norme relativamente alle procedure di elezione dei membri del consiglio di direzione da parte del collegio dei docenti;

sentito il Servizio giuridico del DECS;

emana le seguenti direttive:

1. Diritto di voto

Per l'elezione dei membri del consiglio di direzione di spettanza del collegio dei docenti hanno diritto di voto i docenti e le altre figure scolastiche operanti nell'istituto incaricati o nominati, con sede di servizio nella sede interessata, e i supplenti che al momento dell'elezione dispongono già formalmente dello statuto di incarico limitato con sede di servizio o hanno maturato tale diritto (16 settimane).

Non ha diritto di voto chi al momento dell'elezione beneficia di un congedo totale annuale dall'insegnamento.

2. Eleggibilità

I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti, o nominati o incaricati, almeno a metà tempo nella sede interessata, avere al momento dell'elezione un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni in una o più scuole pubbliche del Cantone Ticino oppure in scuole di altri Cantoni che soddisfano i criteri O/RRM e avere al momento dell'elezione la sede di servizio nella sede interessata. Ritenuto che di regola il momento dell'elezione dei membri del consiglio di direzione cade negli ultimi tre mesi dell'anno scolastico, l'anno scolastico in corso (l'anno scolastico dell'elezione) vale come anno di insegnamento acquisito per l'esperienza di insegnamento.

I membri eletti devono essere in grado di farsi carico di un impegno di lavoro complessivo di almeno $\frac{3}{4}$ dell'onere di insegnamento a orario completo.

Non è candidabile chi al momento dell'elezione beneficia di un congedo totale annuale dall'insegnamento.

3. Entrata in vigore

Le presenti direttive, approvate con decisione della Sezione dell'insegnamento medio superiore n. 25.327 del 18 dicembre 2025, entrano in vigore il 1. gennaio 2026.